



COMUNE di BUSSOLENO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 07.04.2011 -

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA	5
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 – COMPETENZE	5
ART. 3 – RESPONSABILITA'	5
ART. 4 – RAPPORTI CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE.....	6
ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO.....	6
ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....	6
ART. 7 – DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO	7
ART. 8 – DECESSI PER CAUSA DELITTUOSA - RINVENIMENTI DI CADAVERI.....	7
ART. 9 – LOCALI DI OSSERVAZIONE	7
ART. 10 – RICONTRI DIAGNOSTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	7
ART. 11 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO.....	8
ART. 12 – FERETRI E TRASPORTI	8
ART. 13 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	10
ART. 14 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	10
ART. 15 – TRASPORTI FUNEBRI.....	11
ART. 16 – ORARIO DEI TRASPORTI	11
ART. 17 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI.....	11
ART. 18 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	12
ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	12
ART. 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE.....	12
ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	13
ART. 22 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	13
ART. 23 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.....	13
TITOLO II – CIMITERI.....	14
ART. 24 – CIMITERI COMUNALI	14
ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	14
ART. 26 – REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI	14
ART. 27 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	14

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
ART. 29 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	15
ART. 30 – INUMAZIONE.....	16
ART. 31 – TUMULAZIONE	16
ART. 32 – TUMULAZIONE PROVVISORIA	17
ART. 33 – ESUMAZIONI ORDINARIE.....	17
ART. 34 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE	18
ART. 35 – ESTUMULAZIONI.....	18
ART. 36 – RACCOLTA DEI RESTI.....	18
ART. 37 – OGGETTI DA RECUPERARE	19
ART. 38 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	19
ART. 39 – AVVISI DI SCADENZA	20
TITOLO III – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI.....	22
ART. 40 – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE	22
ART. 41 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	22
ART. 42 – IDENTITA' DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)	24
ART. 43 – FERETRI PER LA CREMAZIONE.....	24
ART. 44 – CREMAZIONE PER SALME GIA' SEPOLTE	24
ART. 45 – CREMATORI.....	24
ART. 46 – DESTINAZIONE DELLE CENERI	24
ART. 47 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007 art. 2 c. 5 e 10)	25
ART. 48 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)	25
ART. 49 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8).....	25
ART. 50 – TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI CREMATI (L.R. n. 20/2007, art. 7).....	25
ART. 51 – DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9).....	25
ART. 52 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	27
ART. 53 – CONSERVAZIONE DELL’URNA (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)	28
ART. 54 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO - RINVENIMENTO DI URNE (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6).....	29
ART. 55 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI	29

ART. 56 – CARATTERISTICHE DELL'URNA CINERARIA	29
ART. 57 – TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE	29
ART. 58 – MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE CINERARIE.....	29
ART. 59 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE.....	30
ART. 60 – TARIFFE	31
ART. 61 – CONTROLLI E SANZIONI.....	31
TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI.....	32
ART. 62 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	32
ART. 63 – DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	33
ART. 64 – ATTO DI CONCESSIONE.....	34
ART. 65 – DIVISIONE, SUBENTRI.....	34
ART. 66 – RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE	35
ART. 67 – REVOCA.....	36
ART. 68 – DECADENZA.....	36
ART. 69 – ESTINZIONE.....	37
TITOLO V – POLIZIA DEI CIMITERI	38
ART. 70 – ORARIO	37
ART. 71 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	38
ART. 72 – COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI.....	38
ART. 73 – RITI FUNEBRI	39
ART. 74 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	39
ART. 75 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SU TOMBE NEI CAMPI AD INUMAZIONE.....	38
ART. 76 – MATERIALI ORNAMENTALI	39
ART. 77 – MANUTENZIONE E PULIZIA INTERNA DEI CIMITERI.....	39
TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	41
ART. 78 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.....	41
ART. 79 – PROCEDUTA PER LA CONCESSIONE DI AREE PER EDIFICARE TOMBE DI FAMIGLIA.....	41
ART. 80 – REALIZZAZIONE TOMBE INDIVIDUALI E ORNAMENTI VARI.....	43
ART. 81 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	44
ART. 82 – PERIODO DI SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORI	45

ART. 83 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI.....	45
ART. 84 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI CIMITERIALI.....	45
ART. 85 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	45
TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE	47
ART. 86 – REGISTRI	47
ART. 87 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	47
ART. 88 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE.....	47
ART. 89 – FACOLTA’ DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI	47
ART. 90 – TARIFFE CIMITERIALI.....	48
ART. 91 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	48
ART. 92 – NORMA TRANSITORIA PER LE CONCESSIONI A VIVENTI	48
ART. 93 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI	48
ART. 94 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	48
ART. 95 – LEGGI E REGOLAMENTI	48
ART. 96 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	49
ART. 97 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO	49
ART. 98 – RINVIO DINAMICO.....	48
ART. 99 – VIGILANZA – SANZIONI	48
ART. 100 – APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	49

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e L.R. 31/08/2007 n. 20, e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni, intese a prevenire i pericoli alla pubblica salute che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali i servizi necroscopici, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, custodia e pulizia dei cimiteri comunali e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Nel presente Regolamento i rimandi al “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” sono riferiti al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 – 5 comma – del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle forme di cui agli articoli 113 e 114 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.
5. L'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri, e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e a cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque in tale ambito cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.
3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per la loro attività; il mancato rispetto della normativa o delle prescrizioni impartite può comportare revoca dell'autorizzazione ad operare nel cimitero.

ART. 4 – RAPPORTI CON L’AZIENDA SANITARIA LOCALE

1. L’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) controlla le attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni sugli aspetti igienico-sanitari, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dalle direttive della Regione e dal presente Regolamento, il Comune coopera con l’A.S.L. per:
 - a) disciplinare i comportamenti in occasione del decesso di un assistito, regolare le modalità di presenza nelle strutture di operatori funebri privati e scoraggiare attività abusive;
 - b) monitorare le condizioni igienico-sanitarie generali dei cimiteri esistenti nel territorio comunale;
 - c) favorire la gestione del registro di cause di morte con sistemi informatici di trattamento dei dati.
3. L’A.S.L. propone al Comune provvedimenti per la miglior efficacia igienico-sanitaria delle attività di competenza comunale.

ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge o di regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e il trasporto delle salme delle persone decedute per incidenti;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura con inumazione decennale nel cimitero comunale per le salme di persone indigenti, i cui parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, o il convivente *more uxorio*, siano irreperibili o non in grado di sostenere la spesa perché indigenti anch’essi, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che si facciano carico della spesa. E’ fatta salva la possibilità di intervento da parte del Comune per situazioni diverse, su attenta valutazione della Giunta Comunale;
3. Tutti gli altri servizi sono onerosi e prestati a pagamento, secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell’art. 42 - 2° comma - lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata e concedere particolari benefici tariffari a determinate categorie di persone, purché venga quantificato l’onere per l’Amministrazione Comunale.

ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:
 - il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
 - copia del presente regolamento;
 - l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno;
 - l’elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
2. All’ingresso del cimitero sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - gli orari di apertura e di chiusura;
 - eventuali avvisi o divieti speciali;
 - gli elenchi previsti al comma precedente;

- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

ART. 7 – DICHIARAZIONE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEL DECESSO

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento dello Stato Civile e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, dal Codice di Procedura penale e dalle leggi statali e regionali in materia.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di questi atti con strumenti informatici, rispettando le norme sul trattamento dei dati personali.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi in cui è competente a provvedere l'A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

ART. 8 – DECESSI PER CAUSA DELITTUOSA - RINVENIMENTI DI CADAVERI

1. Ove la morte dipenda da cause delittuose o non naturali, il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto senza assistenza, o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico, sia privato, è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco e/o all'autorità di polizia, affinché dopo i rilievi di legge, sia provveduto al trasporto presso la camera mortuaria.
3. Chi rinviene membra o parti di cadavere o anche ossa umane, deve immediatamente informare il Sindaco e/o all'autorità di polizia, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Azienda Sanitaria Locale.
4. L'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica l'esito degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta al seppellimento.

ART. 9 – LOCALI DI OSSERVAZIONE

1. Il periodo di osservazione dei cadaveri è disciplinato dal capo II del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, è vietata di norma la permanenza di persone estranee; la sorveglianza può essere esercitata con idonei strumenti o con personale apposito.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive, diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale separato, o comunque in condizioni tali da non avere compresenza di cadaveri. L'autorizzazione all'accesso dei visitatori è consentita secondo le disposizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.

ART. 10 – RISCONTRI DIAGNOSTICI, AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Per quanto riguarda i riscontri diagnostici, le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si rimanda al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

2. Per rilevare la maschera di un defunto è necessaria l'autorizzazione del Comune, che la concede trascorso il periodo di osservazione prescritto dal comma 1 del precedente art. 9.
3. La tanatocosmesi è consentita.

ART. 11 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli art. 18, 19, 25, 30, 75, 77 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e s.m.i. (vedasi anche Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993) e secondo le disposizioni impartite dall'A.S.L.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti, lenzuola ed accessori di tipo biodegradabile. I feretri destinati alle inumazioni devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il direttore dei servizi di igiene pubblica della Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

ART. 12 – FERETRI E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri, delle cassette e delle urne e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche previste dalla normativa vigente di riferimento, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.
4. E' vietato effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica in caso di inumazione di cadaveri. E' fatto obbligo ai necrofori di utilizzare la cassa metallica esterna o il barriera interno. Non verranno accettati feretri diversi.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas di putrefazione.
8. I feretri di salme estumulate e non ancora decomposte, ai sensi del successivo art. 35 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
9. I necrofori presenziano alla chiusura del feretro, verificano la rispondenza dello stesso al tipo di sepoltura e al trasporto cui è destinato nonché all'identificazione del cadavere, redigendo un verbale di verifica.
10. Il feretro deve essere accompagnato, di norma, dalla seguente documentazione:
 - a) verbale di verifica del feretro
 - b) richiesta di inumazione/tumulazione
 - c) autorizzazione al trasporto

d) autorizzazione alla sepoltura

11. Al momento del ritiro del feretro o comunque prima della sepoltura, il responsabile cimiteriale o la ditta cui è affidato il servizio, accerterà la regolarità della documentazione, nonché il diritto d'uso qualora trattasi di sepoltura privata o il diritto di sepoltura qualora trattasi di sepoltura comune, in base alla richiesta pervenuta.
12. La documentazione dovrà essere conservata negli archivi cimiteriali e coordinata con le registrazioni amministrative concernenti le sepolture private ed i rispettivi concessionari.
13. Il registro comunale delle sepolture, in duplice esemplare, sarà compilato e conservato dal servizio cimiteriale con le modalità previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Una copia dello stesso dovrà essere consegnata alla fine di ogni anno all'Ufficio competente del Comune per la conservazione negli archivi comunali.

ART. 13 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, cognome, nome, data di nascita e morte della salma contenuta.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 14 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, comprende il prelievo dal luogo ove trovasi la salma, composta in feretro chiuso e, su richiesta dell'avente titolo:
 - a) il trasporto funebre diretto della salma fino al luogo di sepoltura del cimitero di destinazione;
 - b) il trasporto con l'autofunebre sino all'ingresso del più vicino e disponibile luogo per la celebrazione religiosa del culto praticato dal defunto o, per i riti svolti in forma civile sino a Piazza Cavour o Piazza Caduti per la Libertà; la conseguente introduzione del feretro; la sosta per lo stretto tempo necessario per officiare il rito; il proseguimento fino al cimitero o al più vicino scalo ferroviario o aeroportuale o al tempio crematorio;
2. E' fatto divieto effettuare cortei lungo le vie del paese. Sono consentiti i cortei funebri sui percorsi di seguito indicati (intendendosi per il percorso più breve):
 - a) Religione cattolica: dalla Chiesa S.M. Assunta o dalla Chiesa S. Antonio al luogo di sepoltura nel cimitero del capoluogo; dalla Chiesa S.G. Battista al luogo di sepoltura nel cimitero di Foresto;
 - b) Religione Evangelica: dalla Chiesa Evangelica al luogo di sepoltura nel cimitero del capoluogo;
 - c) Testimoni di Geova: dalla Sala del Regno al cimitero del capoluogo;
 - d) Riti civili e altri: da Piazza Cavour al luogo di sepoltura nel cimitero del capoluogo e da Piazza Caduti per la Libertà al luogo di sepoltura del cimitero di Foresto;
 - e) Dall'ingresso del cimitero al luogo di sepoltura nel cimitero stesso;
3. In assenza di determinazione ai sensi del comma precedente, da parte di chi dispone il funerale, si procede comunque al trasporto diretto della salma alla sepoltura.
4. Eventuali percorsi modificati possono essere concessi dal Sindaco su istanza di coloro che richiedono il servizio in via del tutto eccezionale e ove ne ricorrano dimostrate necessità, opportunità ed esigenze.
5. I funerali che non hanno intero svolgimento nel territorio comunale, si effettuano, per la parte compresa sul territorio comunale, secondo le modalità riportate nei commi precedenti.
6. A richiesta dell'avente titolo può essere autorizzato:
 - a) la celebrazione del rito religioso in luogo diverso da quello previsto al comma 1 lett. b);
 - b) la sosta per la commemorazione in luogo diverso da quella rientrante nella normativa indicata al comma 1 - lett. c).
7. Fatti salvi casi eccezionali, il Corpo di Polizia Municipale assicura l'assistenza e la disciplina

- del traffico durante lo svolgimento dei cortei funebri.
8. Tutte le prestazioni opzionali sono comunque subordinate alle esigenze primarie del servizio e l'Ufficio dello Stato Civile, ove non ostino ragioni diverse, ne determina il giorno e l'orario di svolgimento.
 9. Il servizio trasporti funebri è soggetto a tariffa come determinata con deliberazione della Giunta Comunale, anche per funerali svolti sul territorio di salme provenienti da altri Comuni o da altri Stati, e/o con destinazione in altri Comuni o all'estero.
La tariffa è a carico dei privati richiedenti ed è dovuta interamente al Comune.
Il diritto fisso non è dovuto per il trasporto di salme provenienti da altri Comuni con arrivo direttamente al cimitero, per il trasporto di salme di indigenti e neonati, di resti ossei, di parti anatomiche riconoscibili, e di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

ART. 15 – TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i., previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19, comma II, del citato D.P.R. 285/1990 e s.m.i..
2. La ditta incaricata al trasporto deve dare comunicazione del trasporto funebre all'Ufficio di Stato Civile e alla Polizia Municipale con un preavviso di almeno 24 ore, anche mediante fax. La comunicazione è dovuta anche se viene celebrata la sola funzione religiosa nel territorio del Comune di Bussoleno o il solo passaggio coinvolge in qualche modo la viabilità cittadina.
3. E' vietato alle ditte incaricate del trasporto provvedere di propria iniziativa e senza preventiva autorizzazione del Comune ad un qualsiasi servizio sul territorio comunale, ovvero modificare o alterare l'ordine di servizio ricevuto.

ART. 16 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. Il Sindaco determina l'orario per il trasporto funebre dei cadaveri, con destinazione ai cimiteri comunali, le modalità ed i percorsi consentiti. Il Sindaco inoltre, a fronte di esigenze straordinarie, potrà disporre deroghe alle modalità ed ai normali orari di effettuazione dei servizi funebri.
2. Di norma i trasporti funebri sono effettuati nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le ore 14.00 e le ore 17.00 (invernali) e tra le ore 14.00 e le ore 18.00 (estivi).
3. I trasporti funebri hanno luogo dal lunedì al sabato e non vengono effettuati nei giorni domenicali, festivi e festivi infrasettimanali.
4. Per far fronte alle esigenze di continuità del servizio di trasporto funebre, i servizi non dovranno essere sospesi per due giorni consecutivi. In caso di doppia festività i servizi funebri si effettueranno nella seconda festività negli orari previsti ai commi precedenti.

ART. 17 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 12; inoltre, se il trasporto è effettuato nel periodo da aprile a settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo di trasporto prescelto è raggiungibile dopo 24 ore alla partenza, o infine, quando il trasporto viene eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma deve essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i., salvo che la salma sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al soggetto incaricato del servizio cimiteriale.

ART. 18 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i., e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio etc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, etc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al comma 1.

ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Direttore del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione attestante la verifica del feretro.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo sul feretro.
6. In caso di partenza o di arrivo della salma con sosta in luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, ovvero in luogo per la celebrazione di rito civile, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 14 - comma 1 - lett. b.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 25 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del

Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco delle dimensioni e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, e recante il nome e il cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con idoneo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 22 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto delle salme per e da altro Stato resta disciplinato dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.

ART. 23 – RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Direttore dei servizi di igiene pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio di prevenzione incendi.

TITOLO II – CIMITERI

ART. 24 – CIMITERI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - Cimitero del Capoluogo
 - Cimitero della Frazione Foresto
2. Ciascun cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto dell'art 68 e seguenti del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e, proporzionalmente con detti campi, aree destinate a sepolture particolari (individuali, familiari o collettive) ai sensi dell'art. 91 dello stesso Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, il quale può affidare gli stessi servizi nelle forme previste dalla legge.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e previste dalla legge, ai sensi degli artt. 112, 113 e 114 del D. L.vo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, o al personale delle imprese concessionarie o appaltatrici del servizio, ad esso adibito.

ART. 26 – REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, ammesso dallo Stato, esclusivamente residenti nel Comune di Bussoleno.
2. Le parti anatomiche riconoscibili esclusivamente di persone residenti nel Comune di Bussoleno, di norma, possono venire cremate, a spese dell'interessato, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, previo pagamento dei diritti relativi.

ART. 27 – AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, le ceneri ed i resti mortali sia delle persone residenti nel Comune al momento del decesso sia di quelle non residenti (per questi ultimi non è però possibile l'inumazione in campo comune e nell'area ad inumazione delle urne cinerarie).
2. Le concessioni cimiteriali a persone non residenti sono assoggettate alla tariffa maggiorata del 100%.
3. L'aumento delle tariffe del 100% delle concessioni cimiteriali non viene applicato nei seguenti casi:
 - a) persone che si trovano ospiti in case di riposo e che per tali ragioni hanno trasferito la loro residenza nel Comune ove ha sede la struttura che li ospita (casa di riposo per

- anziani...);
 - b) cittadini iscritti all'A.I.R.E.;
 - c) persone residenti in Regione Polveriera del Comune di Susa i quali appartengono alla Parrocchia della Frazione Foresto in Bussoleno.
4. Indipendentemente dalla residenza, sono ricevute nei cimiteri le salme, i resti e le ceneri delle persone che sono concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
 5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme, resti o ceneri, delle persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, fatta salva la volontà di essere sepolte nel cimitero comune, manifestata dai soggetti defunti e/o dai oggetti secondo l'ordine indicato nel successivo articolo 89.

ART. 28 – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il cimitero ha campi destinati ad inumazioni ordinarie decennali e trentennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R 10/9/1990 n. 285 e s.m.i.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha altresì aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i.
4. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i. e dal successivo art. 29.
5. Per quanto eventualmente non previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con proprio provvedimento.

ART. 29 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Comune di Bussoleno dispone di un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio proiettare nell'arco di almeno dieci anni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2002 a seguito di parere favorevole del competente servizio dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 109 della L.R. 44/2000 come modificata dalla L.R. 5/2001.
2. Per la redazione del piano di cui al primo comma si è tenuto conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nel territorio comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formulare anche sulla base dei dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le varie tipologie di posti salma esistenti in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) dell'evoluzione verificatasi nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
 - d) della possibilità di rendere disponibili un maggior numero di posti salma, a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti esistenti;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi per fosse ad inumazione decennale;
 - campi per fosse ad inumazione trentennale;
 - aree per la costruzione di sepolture private per famiglie o collettività, le cui dimensioni e caratteristiche di edificabilità sono stabilite dal piano stesso;
 - tumulazioni individuali (loculi);
 - cellette ossario;

- cellette cinerarie;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - area dispersione ceneri e area per inumazione decennale urne cinerarie;
 - camera mortuaria;
 - servizi igienici e spogliatoio;
 - punti di prelievo acqua;
 - adeguati spazi a parcheggio.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi previste risulta nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.
 6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure già adottate.

ART. 30 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione sono oggetto di concessione a privati secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento e si distinguono in:
 - Decennali: le sepolture della durata di dieci anni;
 - Decennali: aree per urne cinerarie;
 - Trentennali: le sepolture per inumazioni di durata di trenta anni.

Le aree ad inumazione sono concesse seguendo l'ordine progressivo fino al completamento del campo a ciò destinato e la concessione non può essere rinnovata alla scadenza.

Le sepolture decennali sono riservate esclusivamente a persone residenti al momento del decesso nel Comune di Bussoleno.

2. I resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie, sono inumati in area concessa gratuitamente per il periodo necessario, fatti salvi i diritti dovuti per il servizio di inumazione.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i. e del successivo articolo 77.
5. I campi ad inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo con continuità e allineamento.

ART. 31 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie che avvengono in opere murarie (loculi, tombe di famiglia...) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.
2. Le sepolture per tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo IV del presente regolamento.
3. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutta la durata della concessione, in solido e decoroso stato, le relative lastre di marmo; l'eventuale sostituzione delle lastre, dei vasi portafiori etc. per deterioramento o danneggiamento derivanti da terzi è a totale carico del concessionario. Al Comune spetta la manutenzione inerente l'edificio nel quale sono collocate le sepolture a tumulazione.
4. Per quanto concerne le lastre dei loculi, queste devono avere e rispettare le caratteristiche, le forme e le dimensioni di quelle del lotto di cui fanno parte, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuarie e Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Non è possibile modificare la forma ed il tipo di scritturazione, né aggiungere epigrafi o suppellettili votivi (quali lampade, vasetti, vasi etc.) oltre a quelli già consentiti.
6. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere le caratteristiche costruttive e le

dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro ed alla sua chiusura, come previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. (vedasi anche la Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993). A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285 e s.m.i.

7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e s.m.i.
8. E' consentito collocare una o al massimo due cassette di resti o urne cinerarie (di persone comunque parenti o affini del concessionario) all'interno di un loculo destinato comunque ad altro feretro, o all'interno di cellette ossario destinate già ad altri resti ossei, di tomba di famiglia, sia o meno presente un feretro, a condizione che la disponibilità dello spazio all'interno lo consenta, previo pagamento del diritto relativo. La loro permanenza all'interno del tumulo non può in alcun modo eccedere la durata della concessione del tumulo stesso. Apertura e chiusura del tumulo sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa relativa.
9. E' ammessa una sola fotografia in aggiunta a quella già esistente e delle stesse dimensioni, con relativa targhetta in ottone delle dimensioni di cm. 10 x 15 riportante nome e cognome, anno di nascita e di decesso.
Non è consentito apporre fotografie o epigrafi relative a defunti non sepolti nel cimitero.
In alternativa all'apposizione della targhetta, è data la possibilità di richiedere di effettuare le due incisioni; in tal caso la sostituzione della lastra di marmo, che dovrà comunque essere uguale a quella sostituita, e le due incisioni saranno a totale carico del richiedente.
10. L'eventuale rimozione e/o rimessa in pristino della lapide dovrà essere eseguita a spese del concessionario.

ART. 32 – TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo o celletta, previo pagamento della tariffa se prevista.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba di famiglia, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.
3. La concessione del loculo o celletta deve risultare da atto scritto, con specificata la durata provvisoria, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l' Ufficio comunale competente.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non provveda, il Comune, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi. Qualora per ragioni igienico-sanitarie non fosse possibile l'estumulazione o l'esumazione, verrà addebitata all'interessato la tariffa ordinaria per la relativa concessione aumentata del 100%.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cellette ossario e in cellette cinerarie.

ART. 33 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è fissato in dieci o trenta anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite durante tutto l'anno e comunque alla scadenza della concessione. Al pari delle esumazioni straordinarie, le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento della relativa tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.
3. Le fosse liberate dai resti si utilizzano per nuove inumazioni.
4. Si definiscono esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi i risultati della incompleta mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo

- di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione.
5. In funzione delle reali esigenze di pianificazione e organizzazione delle aree cimiteriali, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, dietro pagamento del diritto per il servizio di inumazione ma non della concessione della nuova area;
 - c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, con spese a carico dei richiedenti.
 6. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore – nei casi di cui al comma 5, lett. b) – particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

ART. 34 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni di cui all'art. 83 del D.P.R. 285/1990 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero e senza rilascio del parere igienico sanitario, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 (vedasi anche comma successivo). Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere parere preventivo, utilizzando la semplice via epistolare o il fax, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO 3 il quale provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere favorevole; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte. Si rammenta che la limitazione legata al decesso per malattia infettiva non ricorre nel caso delle esumazioni.
3. Salvi i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Per le eventuali esumazioni straordinarie, da effettuarsi in via eccezionale prima della scadenza del periodo di concessione, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e alle disposizioni specifiche impartite dalla Regione e dall'A.S.L.

ART. 35 – ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie e sono regolate dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni specifiche impartite dalla Regione o dall'A.S.L. e dalle seguenti disposizioni.
2. Sono ordinarie le estumulazioni eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

3. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite:
 - a richiesta dei familiari interessati, qualora la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Le operazioni di estumulazione vengono eseguite secondo la programmazione del servizio cimiteriale e sono soggette al pagamento del relativo diritto previsto dalla tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23/12/1865, N. 2704 e successive modificazioni: la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale per le operazioni svolte, è trasmessa al Cancelliere o al Segretario Giudiziario.
5. Le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 continueranno ad essere regolate dal Sindaco e non occorrerà il parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa mineralizzazione (come già avviene nel caso delle esumazioni ordinarie).
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere della concessione non viene presentata istanza per la destinazione dei resti, questi ultimi sono depositi in ossario comune.
7. Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria debbono:
 - a) essere trasferiti in altro tumulo o rimanere, se il Comune ritiene possibile, nello stesso tumulo dietro versamento della tariffa dovuta per il rinnovo della concessione, e garantendo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro;
 - b) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, con pagamento del diritto dovuto per il servizio di inumazione;
 - c) essere avviati alla cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, a spese a carico dei richiedenti.
8. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore – nei casi di cui al comma 6, lett. b) – particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
9. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, dietro pagamento dei diritti dovuti.
10. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 saranno autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui al suddetto art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.
11. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 36 – RACCOLTA DEI RESTI

1. Le ossa e le ceneri raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate rispettivamente nell'ossario comune e nel cinerario comune, salvo vi sia richiesta dai familiari per la conservazione in celletta ossario, cineraria o altra sepoltura consentita.

ART. 37 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, indicando quali oggetti si presume di rinvenire.
2. In ogni caso, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e nelle estumulazioni dovranno essere elencati nel verbale di esumazione.
3. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune.
4. In mancanza di richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi: decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 38 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero alienarli, qualora ve ne sia la convenienza economica. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica dei rifiuti.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. Su richiesta degli aventi diritto l'organo competente comunale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta da presentare prima della scadenza della concessione cimiteriale, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

ART. 39 – AVVISI DI SCADENZA

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni ordinarie provvede il personale addetto ai servizi cimiteriali o, in caso di affidamento in appalto del servizio, l'impresa appaltatrice del servizio. Alle operazioni possono sovrintendere funzionari del Comune.
L'ordinarietà della esumazione e della estumulazione è rispettivamente stabilita in 10 anni e in 20 anni.
2. Delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria verrà dato avviso agli interessati mediante:
 - la collocazione di apposite paline-avviso nei campi interessati all'esumazione; ovvero, per le altre sepolture, l'affissione sulla sepoltura stessa o sulla relativa facciata dei loculi o cellette, in luogo ben visibile, di apposito cartellino di avviso;
 - l'affissione all'ingresso del Cimitero dell'elenco dei campi di inumazione, dei loculi e delle cellette ossario e cinerarie per cui è terminato il periodo di concessione;
 - pubblica affissione elenchi all'albo pretorio del Comune.
3. Con tali pubbliche affissioni viene informata preventivamente la cittadinanza del periodo di

effettuazione delle operazioni nonché eventualmente del trattamento prestabilito per i resti mortali esiti di fenomeni di cadaveri trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione o avvio a cremazione.

Su richiesta detti resti mortali potranno anche essere inumati o tumulati in sepoltura privata.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

4. I familiari interessati ad assistere all'esumazione o estumulazione dovranno presentare domanda all'Ufficio competente prima della scadenza della concessione, eleggendo domicilio presso uno solo degli interessati, se gli interessati sono più di uno, o presso un'impresa di onoranze funebri.
5. Le imprese di pompe funebri possono, in base ad incarico ricevuto in vita, o dai congiunti del defunto, provvedere alle incombenze amministrative per le esumazioni o le estumulazioni ordinarie e per la successiva tumulazione dei resti.
6. Si applica altresì quanto previsto all'art. 69 del presente regolamento.

TITOLO III – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE CENERI

ART. 40 – DISCIPLINA DELLA CREMAZIONE

1. Il presente regolamento comunale disciplina la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la conservazione, la dispersione e l'affidamento delle ceneri, ad integrazione:
 - della legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”*;
 - della legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizione in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*;
2. La materia è disciplinata:
 - dall'art. 12, comma 4, del decreto legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: *“Provvedimenti urgenti per la finanza locale”*;
 - dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990;
 - dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
 - dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*;
 - dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
 - dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
 - dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recante: *“Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”*.
 - dalla circolare regionale n. prot. 9735/27002 del 09/06/2001 modificata dalla n. 3/AMB7SAN del 25/07/2005;
 - dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
3. Le relative tariffe sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale, entro le misure massime fissate a norma di legge.

ART. 41 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. La cremazione di cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo, e precisamente:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.
2. La volontà dei coniugi o dei parenti deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
3. Quanto previsto al comma 1, lettera a), comma 1 lettera b) e all'art. 48, non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria, ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
4. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.

5. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.
6. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
7. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti.
8. In apposito registro, a cura dell'Ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
9. Per ogni cremazione l'Ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.
10. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
11. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n. 254.
12. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi si applica quanto sopra previsto.
13. Per la cremazione dei resti mortali l'autorizzazione viene concessa dal Sindaco del comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta, e non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
14. Il Sindaco, sentita l'A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
 - a) delle circostanze rilevate (ad esempio la insufficienza di sepolture);
 - b) del periodo di effettuazione della cremazione;
 - c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
15. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 2 (per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285, regolamento nazionale di polizia mortuaria, e s.m.i.);
16. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per i resti mortali.
17. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

ART. 42 – IDENTITA' DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

ART. 43 – FERETRI PER LA CREMAZIONE

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

ART. 44 – CREMAZIONE PER SALME GIA' SEPOLTE

1. Su richiesta degli aventi titolo, può essere autorizzata, da parte dell'Ufficiale dello stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, o in entrambi i casi alla scadenza della concessione.

ART. 45 – CREMATORI

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il Comune di Bussoleno non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

ART. 46 – DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a. tumulate all'interno dei cimiteri in tombe di famiglia, cellette cinerarie, loculi destinati ad altro feretro fatta salva la disponibilità di spazio, o cellette ossario già occupate fatta salva la disponibilità di spazio;
 - b. inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili e non biodegradabili, per il rispetto dell'individuabilità delle ceneri come sancito dall'art. 2 della L.R. 20/2007. L'inumazione delle urne cinerarie dovrà avvenire esclusivamente in aree avute in concessione ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e non nel campo comune, e neppure inumate in aree già destinate ad altre persone o nelle quali siano già inumate altre salme; l'inumazione delle urne cinerarie non è consentita per persone non residenti in Bussoleno.
 - c. disperse;
 - d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione o dell'affidamento ai familiari.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero (fatta eccezione per l'inumazione a terra delle urne cinerarie) ed il territorio comunale, ma con l'applicazione della maggiorazione delle relative tariffe del 100% (vedasi anche art. 27 del presente regolamento).

ART. 47 – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007 art. 2 c. 5 e 10)

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 49.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Una copia di tale autorizzazione costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

ART. 48 – ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

ART. 49 – MANCATA INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO O DELL’INCARICATO DELLA DISPERSIONE (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 7 e 8)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

ART. 50 – TARGA CON GENERALITA' DEI DEFUNTI CREMATI (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, saranno posizionate (dietro versamento del relativo diritto al Comune) in idoneo ed unico sito del cimitero (parete muraria o infisso), apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone, delle dimensioni di cm. 10 x 5, e dovranno essere posizionate per la durata di anni 10.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

ART. 51 – DISPERSIONE DELLE CENERI (L.R. n. 20/2007, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale civile del comune ove è avvenuto il decesso, (ovvero nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o

- suo delegato del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta) secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, della legge 130/2001.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso le forme consentite dalla legge, purché ne venga accertata la volontà stessa del defunto.
 3. Inoltre:
 - a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli art. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dagli stessi.
 4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
 5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
 6. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune presente nel Cimitero;
 - b) in area a ciò destinata delimitata all'interno del cimitero comunale da destinarsi a roseto (giardino del ricordo) o a campo di dispersioni delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, che, se previsto dalle normative comunali, può assumere la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
 - c) in aree naturali di proprietà comunale (da intendersi altresì in montagna, fiumi, corsi d'acqua...), ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - d) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro. Ai suddetti proprietari, ai loro familiari o aventi causa, pertanto è fatto divieto di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione al prestato consenso alla dispersione;
 7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi, diversi dal cimitero.
 8. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile, anche ove è consentita la dispersione.
 9. La dispersione delle ceneri in ambito comunale deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) la dispersione ha luogo in orario diurno, compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00 nei periodi invernali, intendendosi per tali quelli in cui vige l'orario solare, e tra le ore 9.00 e le ore 17.00 nei periodi estivi, in cui vige l'orario legale, e, in ogni caso, in condizioni di normale visibilità e sicurezza e in condizioni meteorologiche non avverse (per esempio non in condizioni di forti venti);
 - b) la dispersione è eseguita dalla persona indicata nel provvedimento di autorizzazione e comunque in modo che ne sia liberamente consentita la presenza del coniuge, dei parenti del defunto, nonché del personale, anche comunale, incaricato delle funzioni di vigilanza e di controllo;
 - c) la dispersione che avviene nel cinerario comune del cimitero comunale oppure nelle apposite aree cimiteriali a tale fine individuate, ha luogo nell'orario di apertura al pubblico del cimitero;

- d) la dispersione delle ceneri è soggetta alla vigilanza e controllo dell'autorità comunale nel luogo in cui avviene la conservazione dell'urna cineraria, prima della dispersione.
 - e) la dispersione dovrà avvenire nel luogo esatto indicato con gli estremi catastali dichiarati al momento della richiesta e opportunamente autorizzato.
10. La richiesta alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a. del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b. del soggetto che prevede alla dispersione delle ceneri;
 - c. del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
 11. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 30 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nell'apposita area cimiteriale.
 12. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al comma 1.
 13. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza può essere eseguita dall'esecutore testamentario o dal coniuge, o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza i più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi, dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo, o in mancanza dal personale a tal fine autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale.
 14. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
 15. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
 16. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
 17. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
 18. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa in nessun caso la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti.
 19. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

ART. 52 – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
2. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al successivo art. 56.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 1 presentano richiesta di affidamento familiare all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare deve indicare per iscritto:
 - d) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
 - e) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - f) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (in tumulo o per dispersione), nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - i) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - j) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza (e del conseguente luogo di conservazione delle ceneri) entro il termine di 30 giorni;
 - k) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
 - a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - c) per i recessi dall'affidatario, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - d) dalla data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 53 – CONSERVAZIONE DELL'URNA (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale di quest'ultimo. Diversamente dovrà essere indicata, al momento in cui si richiede l'autorizzazione, l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali (vedasi anche l'art. 58 del presente regolamento).
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
7. l'Amministrazione comunale, attraverso il Corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare e/o affidatario. Nel caso in cui di riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.
8. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.
9. Non è consentita nelle zone all'aperto (giardini, orti, cortili...) la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

ART. 54 – RECESSO DALL’AFFIDAMENTO - RINVENIMENTO DI URNE (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 5 e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nelle aree previste e/o cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente art. 41.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale ed il Comune ne darà notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. L'ufficio dello stato civile fa espletare al Corpo di Polizia Municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre che il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

ART. 55 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DELLE CENERI

La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero in tomba di famiglia o in loculo, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

ART. 56 – CARATTERISTICHE DELL’URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm. 30 x 30 e di altezza cm. 20, di materiale resistente non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con indicazione del nome, cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.

2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc.) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.
4. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma.
5. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata. E' ammessa la sepoltura delle urne cinerarie in loculo contenenti una salma o in cellette ossario contenenti resti mortali, previo pagamento dell'eventuale diritto/tariffa stabilito con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 57 – TRASPORTO DELLE URNE CINERARIE

1. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei componenti articoli del DPR 10/09/1990 n. 285 e s.m.i., in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

ART. 58 – MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE CINERARIE

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in tumulazioni, in aree ad inumazione singola di cui si abbia concessione, in luogo specifico individuato dall'affidatario, tra quelli consentiti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Le urne possono essere tumulate in loculo già destinato ad altro feretro, tomba di famiglia, cellette ossario già destinate ad altri resti ossei, cellette cinerarie, in relazione alla capienza, fatta salva in ogni caso la disponibilità di spazio. Le dimensioni minime interne di una celletta cineraria sono cm. 30 x cm. 30 x cm. 40.
3. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate all'interno dell'area ad inumazione prevista appositamente nel cimitero, a contatto del terreno, alle condizioni previste all'art. 46 comma 1 lettera b) del presente regolamento.
4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere contenuta in colombaro che abbia destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna cineraria prescelta (vedasi anche l'art. 53 comma 3).
5. Il colombaro è da intendersi quale luogo confinato nel quale l'urna sia racchiudibile, a vista o meno. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche sul colombaro.
6. Il colombaro può essere individuale o plurimo. Ove non incorporato o in strutture abitative, il materiale di cui è costituito deve essere resistente e capace di garantire dalla profanazione.
7. Al di fuori del cimitero è vietato interrare l'intera urna anche se di materiale biodegradabile.
8. Non è consentita nelle zone all'aperto (giardini, orti, cortili...) la costruzione di appositi manufatti per la conservazione dell'urna.

ART. 59 – OSSARIO E CINERARIO COMUNE

1. In almeno un cimitero del comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:
 - a) di ossa, proveniente dalle esumazioni o estumulazioni;
 - b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibile ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune possono essere cremate. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

ART. 60 – TARIFFE

1. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, alla dispersione, all'affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, per l'effettuazione delle operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, traslazione di urne cinerarie, nonché di dispersione interna o esterna al cimitero sono dovuti i diritti la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 61 – NORME TRANSITORIE, CONTROLLI E SANZIONI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero comunale è sospesa fino al termine dei relativi lavori di adeguamento strutturale.
2. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del DPR 10/09/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.
Vedasi anche l'art. 99 del presente regolamento.
3. Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale.
4. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a collocarle temporaneamente nel deposito provvisorio di cui al comma 3. L'ufficio dello Stato Civile fa espletare al Corpo di Polizia Municipale le indagini finalizzate all'individuazione degli aventi diritto all'affidamento delle ceneri e degli eventuali colpevoli dell'abbandono. Assolti tali obblighi, il Comune procede a conferirle al cimitero nel cinerario comune, sempre il fatto non costituisca violazione di carattere penale.

TITOLO IV – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 62 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di manufatti e di aree cimiteriali per la realizzazione, a cura e spese di privati od associazioni, enti e comunità, di sepolture private a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività oppure per inumazione singola individuale. Il Piano Regolatore Cimiteriale determina anche le dimensioni massime della costruzione ed il numero delle salme, resti e ceneri, che possono esservi accolte.
2. Ai sensi del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme che i resti e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) settanta anni per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e collettività;
 - b) cinquanta anni per i loculi per tumulazione individuale di salme;
 - c) cinquanta anni per le cellette ossario e cellette cinerarie per tumulazione resti/ceneri;
 - d) trenta anni per le sepolture individuali in campo per inumazioni singole private;
 - e) dieci anni per le sepolture individuali in campo comune per inumazioni singole e per le inumazioni di urne cinerarie.
3. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca di cui all'art. 93 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
4. Tutte le concessioni per sepolture private decorrono dalla data di richiesta delle stesse; le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
5. Le concessioni previste nei punti b) (per i soli loculi non prenotabili), d), e) del comma 2 del presente articolo possono effettuarsi solo in presenza della salma, non possono dunque essere concesse a favore di persone ancora in vita; è invece consentita la concessione destinata a persone ancora in vita negli altri casi, solo se con età superiore a 60 anni. E' possibile altresì concedere a persone al di sotto del 60° anno di età qualora esistano gravi motivi di salute o in casi eccezionali debitamente giustificati e comprovati, da valutare di volta in volta.

Non è possibile concedere l'utilizzo di un loculo esclusivamente a urne cinerarie o ossario, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 comma 7, come non è consentito concedere l'utilizzo di cellette ossario esclusivamente a urne cinerarie. Nel cimitero della Frazione Foresto è consentito questo ultimo caso fino a quando non verranno realizzate cellette cinerarie.
6. L'assegnazione di aree ad inumazione singola in campo trentennale, decennale, di aree per realizzazione tombe di famiglia, di cellette ossario, di cellette cinerarie, di loculi da assegnare solo al momento del decesso, avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, nell'ambito della tipologia richiesta e osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione della domanda di concessione.

Inoltre per i loculi da concedere solo al momento del decesso (nonché per le cellette ossario e cinerarie) qualora si rendano disponibili altri loculi (o rispettivamente cellette ossario e cinerarie) all'interno della stessa facciata, si dovrà concedere questi ultimi loculi divenuti disponibili (o cellette ossario e cinerarie), prima di procedere al consueto ordine progressivo di assegnazione, in modo da non avere spazi liberi nella facciata.
7. E' data la possibilità ai concessionari o agli aventi titolo rinnovare per anni 50 la concessione di cellette ossario e cinerarie anche prima della scadenza della concessione. In tal caso la concessione in atto decade e la nuova concessione avrà durata di anni 50 a far data dalla nuova sottoscrizione.
8. Le concessioni dei loculi e delle fosse individuali in campo trentennale e decennale (anche di urne cinerarie) non sono rinnovabili. E' facoltà dei concessionari o degli aventi titolo rinnovare di 50 anni in 50 anni la concessione di cellette ossario e di cellette cinerarie.

E' data la possibilità di rinnovare per anni 20 la concessione di un loculo, dietro pagamento della tariffa prevista, nel solo caso in cui la salma ad esso destinata venga tumulata negli ultimi 20 anni della concessione.

9. La concessione di aree ad uso tombe di famiglie e collettività di cui ai precedenti commi è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme o ceneri e, in via subordinata, la data di presentazione della domanda di concessione.
10. La concessione può essere fatta a favore di residenti iscritti nell'anagrafe del Comune di Bussoleno, o di associazioni, enti e comunità senza fine di lucro, aventi in Bussoleno la sede legale o una sede secondaria, istituita secondo le norme interne dell'associazione, ente o comunità stessa. E' possibile la concessione a persone non residenti o ad associazioni, enti o comunità senza fini di lucro con sede legale non a Bussoleno, previo il versamento del relativo corrispettivo maggiorato del 100%. Non possono essere concesse aree a persone, associazioni, enti o comunità che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
11. L'aumento delle tariffe del 100% delle concessioni cimiteriali non viene applicato nei seguenti casi:
 - 1) nei confronti delle persone che si trovano ospiti in case di riposo e che per tali ragioni hanno trasferito la loro residenza nel Comune ove ha sede la struttura che li ospita;
 - 2) cittadini iscritti all'A.I.R.E.;
 - 3) persone residenti in Regione Polveriera del Comune di Susa i quali appartengono alla Parrocchia della Frazione Foresto;
12. La concessione è subordinata al preventivo pagamento del corrispettivo determinato nella tariffa delle concessioni cimiteriali, deliberata dalla Giunta Comunale.
13. Al fine della concessione di aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe di famiglia, i richiedenti dovranno presentare, preventivamente all'inizio lavori, copia dell'assicurazione responsabilità civile terzi con un minimo di euro 500.000,00 per danni a persone e cose a nome della ditta incaricata alla costruzione della tomba di famiglia.
14. E' ammessa l'edificabilità mediante sopraelevazione di tombe di famiglia esistenti con loculi ubicati nel sottosuolo con basamento in cemento raso-terra e presenza di botola di entrata ed ispezione, previo pagamento della dovuta e prevista tariffa e sottoscrizione di nuova concessione cimiteriale.

La sopraelevazione è concessa alle seguenti condizioni:

 - a) l'altezza non deve superare quella delle tombe confinanti e circostanti;
 - b) l'area oggetto di sopraelevazione è assoggettata al pagamento di una tariffa pari al 50% delle tariffe in vigore per le concessioni di aree a cappella;
 - c) qualora la richiesta di sopraelevazione è riferita a tombe di famiglia perpetue, verrà modificata la concessione la quale successivamente avrà durata settantennale.
15. E' ammessa altresì l'aumento, nei casi possibili e sempre nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento (vedasi altresì l'art. 78 c. 4), della capienza dei posti da destinare alla tumulazione di salme all'interno di tombe di famiglia, previo pagamento della tariffa prevista con deliberazione della Giunta Comunale, e sottoscrizione di nuova concessione cimiteriale. Qualora trattasi di tombe di famiglia perpetue, verrà modificata la durata della concessione in 70 anni.
16. Per le tombe di famiglia perpetue è consentita la possibilità di un riordino interno al fine di destinare gli spazi a nuove salme, nel rispetto di quanto previsto all'art. 63 comma 3 e 4, previa presentazione di apposita istanza al Comune.
17. Per quanto concerne la procedura per la realizzazione di tombe di famiglia si rimanda all'art. 79 del presente regolamento.

ART. 63 – DISCIPLINA DEL DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario

(fondazione, istituto, ecc) o facenti parte dell'associazione o comunità concessionarie, secondo le designazioni effettuate dal titolare nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto d'uso delle sepolture private si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto di proprietà del Comune sul terreno di demanio cimiteriale. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali date in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i., e del comma precedente, salvo diversa volontà del concessionario, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta fino al 4° grado e dagli affini in linea retta fino al 2° grado.
4. E' consentito al concessionario della sepoltura estendere il diritto di sepolcro a persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del concessionario stesso, con apposita dichiarazione motivata da inserire nell'atto di concessione, o con successivo atto, previo consenso scritto di tutti gli eventuali altri concessionari.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto patto contrario è nullo di diritto.
7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
8. Per quanto non espressamente previsto sull'uso delle tombe/sepulture private, disporrà il Sindaco con proprio provvedimento.

ART. 64 – ATTO DI CONCESSIONE

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto, contenente l'individuazione dell'area o del manufatto dato in concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In linea di massima, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti per sepolture realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la persona o le persone concessionarie, o, nel caso di enti, associazioni o collettività, il legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte e, per le tombe di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
2. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del relativo diritto.

ART. 65 – DIVISIONE, SUBENTRI

1. E' nullo di diritto e non è consentito alcun trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.
2. Alla morte del concessionario subentrano nella titolarità i suoi eredi legittimi, successivamente gli eredi testamentari, i quali sono tenuti a dichiarare questa loro qualità.
3. Più persone possono chiedere congiuntamente al Comune una concessione e i concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. L'istanza deve essere sottoscritta da tutti i

- richiedenti.
4. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste sono recepite dal Comune.
 5. La divisione, l'individuazione di quote separate o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
 6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i loro rapporti interni a modifica di quanto stabilito negli atti di concessione, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
 7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il Comune riconoscerà come nuovo titolare uno solo tra gli eredi, designato dal testatore o scelto di comune accordo tra gli eredi stessi, il cui nome dovrà essere comunicato tempestivamente e per iscritto al servizio competente, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione. In mancanza di comunicazione entro un anno dalla morte del concessionario, il Comune richiede agli eredi di promuovere l'azione di divisione ereditaria che assegni definitivamente ad uno di essi la titolarità. In pendenza del giudizio l'utilizzo della concessione è sospeso per le sepolture di persone che non ne avrebbero avuto diritto vivente il concessionario.
 8. La concessione si estingue quando non vi sono persone che hanno titolo per assumere la qualifica di concessionari o non sia stato comunicato che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
 9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi almeno 10 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
 10. Qualora il titolare della concessione sia un Ente non sono in alcun caso ammessi subentri nella titolarità.

ART. 66 – RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

1. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario e/o da tutti gli aventi diritto.
2. I concessionari possono rinunciare alla concessione di aree o manufatti o sepolture individuali, qualora non siano stati occupati o quando le salme, i resti o le ceneri vengono trasferite in altro loco.
3. Con la retrocessione al concessionario o agli aventi titolo alla concessione spetta il rimborso della quota a suo tempo versata, senza alcun interesse, decurtata di un cinquantesimo per ogni anno decorso dalla data della concessione alla data della rinuncia, nel solo caso in cui il loculo o celletta non siano stati occupati/utilizzati.
4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia, salvo i casi di decadenza e/o scadenza, quando:
 - a) non sono ancora iniziati i lavori di costruzione;
 - b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa o comunque abbia interamente costruito il manufatto, ma lo stesso risulta libero da salme, resti o ceneri;
5. Nei casi previsti al comma 4 lett. a) e b) del presente articolo verrà riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti una quota pari all'80% della tariffa corrisposta per la concessione, se la rinuncia avviene entro il primo anno dalla data di concessione, e al 40% della tariffa corrisposta se la rinuncia avviene nel quinquennio successivo.
6. Nel caso previsto al comma 4 lett. b) del presente articolo, viene corrisposto il rimborso, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area. Qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno mantenere le opere già realizzate, si procederà altresì alla restituzione di una somma a titolo di indennizzo per le

sole opere costruite, pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio tecnico comunale, senza che il concessionario rinunciante possa vantare diritti alcuni e senza possibilità di eventuali contestazioni in merito da parte dello stesso.

7. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta, non inferiore al 10%.
8. Oltre il sesto anno dalla data di concessione dell'area non è più possibile procedere a rimborso.
9. In ogni caso la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna posti dal concessionario.

ART. 67 – REVOCA

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 120/9/1990, n. 285 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 70 anni nel caso di revoca di concessione perpetua o di durata eventualmente eccedente i 99 anni (art. 92, comma 2, D.P.R. 285/90), di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese di traslazione dalla vecchia tomba alla nuova.
3. La pronuncia di revoca della concessione è adottata ai sensi degli art. 7 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
4. In caso di irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
5. La revoca deve contenere l'indicazione del giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali. Nel giorno indicato, la traslazione potrà essere eseguita anche in assenza del concessionario.

ART. 68 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando non si sia provveduto alla costruzione e/o ultimazione delle opere (tombe individuali e/o tombe di famiglia) entro i termini fissati, salvo proroga concessa per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - d) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria, o per morte degli aventi diritto al subentro nella titolarità, o se non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - e) in caso di grave inadempienza ad altro obbligo previsto nella concessione;
 - f) in caso di traslazione di salme, resti o ceneri in altro loco;
 - g) in caso di concessioni a sepoltura individuale destinate a persone che a seguito del decesso vengono sepolte in altro cimitero o in altro luogo del cimitero comunale;
 - h) nel caso previsto al comma 9 del precedente art. 65;
 - i) nel caso previsto al comma 7 del precedente art. 62;
 - j) nel caso previsto al comma 2 del successivo art. 79;
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata ai sensi degli art. 7 e seguenti della legge 241/90 e s.m.i., previa comunicazione di avvio del procedimento di diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

3. In caso d'irreperibilità, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Dello stato di abbandono della sepoltura viene data notizia anche mediante affissione di apposito cartello-avviso alla sepoltura stessa, per la durata di mesi tre.
5. Trascorsi senza esito i suddetti tre mesi, sarà dichiarata la decadenza, che avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento stesso.
6. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.
7. Il Comune disporrà o la demolizione delle opere o il restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere delle sepolture decadute nella piena disponibilità del Comune.
8. La concessione così liberata ed eventualmente restaurata, ritornerà nella piena disponibilità del Comune e potrà essere nuovamente data in concessione.

ART. 69 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni, gli aventi diritto possono richiedere di recuperare oggetti quali fotografie e simili.
3. Allo scadere del termine e a seguito delle procedure previste all'art. 39 del presente regolamento, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune potrà provvedere collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO V – POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 70 – ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico, secondo l'orario reso pubblico mediante avviso affisso all'ingresso del cimitero.
2. L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene preavvertito a mezzo segnale acustico.
3. Gli orari di apertura e le modalità di accesso sono determinati dal Comune.

ART. 71 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua;
 - b) ai cani o ad altri animali (eccetto cani da accompagnamento per ciechi);
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
3. E' vietato ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero e il libero transito sul viale che vi conduce.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 è consentito l'uso dell'automobile, di carrozzelle o di speciali mezzi autorizzati, alle persone non deambulanti, agli invalidi ed ai portatori di handicap anche temporaneo, ed eventuali accompagnatori, i quali tuttavia dovranno essere muniti di apposito permesso rilasciato dall'Ufficio competente comunale. Le suddette persone dovranno accedere esclusivamente dall'ingresso laterale del Cimitero nella giornata di sabato mattina, salvo eventuali particolari deroghe per motivi di accertata necessità.
5. Le stesse persone devono presentare al Comune opportuna richiesta, congiuntamente al versamento di una cauzione come prevista da apposita deliberazione di Giunta Comunale, per la consegna della chiave del cancello dell'ingresso laterale, somma che verrà riconsegnata con la restituzione della chiave.
6. Anche le ditte che devono effettuare lavori presso le tombe (costruzione, ristrutturazione, manutenzione,...) possono accedere con i mezzi nei cimiteri con ingresso esclusivamente dal cancello laterale, previa opportuna richiesta all'ufficio attività produttive, e versamento della suddetta cauzione per la consegna della chiave del cancello, somma che verrà riconsegnata con la restituzione della chiave.

ART. 72 – COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) parlare a voce alta, tenere contegno chiassoso, ridere, cantare (salvo che ai fini dei riti religiosi), fumare;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d) introdurre animali, eccetto cani da accompagnamento per ciechi;
 - e) asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza delle stesse, fiori, piantine, ornamenti, lapidi, etc.;
 - f) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori; accumulare neve sui tumuli; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
 - g) calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini, alberi; sedere sui tumuli, coprifossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri; distribuire indirizzi o volantini, etc.;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - i) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza

- preventiva richiesta dei concessionari;
- l) assistere alle esumazioni o estumulazione di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - m) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, etc.;
 - n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso, etc.;
 - o) svolgere qualsiasi attività commerciale;
 - p) raccogliere fiori o erba, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono per le inumazioni, portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente.
2. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri ed al Viale della Rimembranza, salvo specifiche autorizzazioni.
 3. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza diffiderà ad uscire immediatamente coloro che tengono, all'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, ovvero pronuncia discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti.

ART. 73 – RITI FUNEBRI

1. All'interno dei cimiteri, durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti, purché non contrastanti con l'ordine pubblico, il buon costume e l'ordinamento giuridico italiano.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Sindaco.

ART. 74 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti, le tombe o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare d'ufficio e provvederà alla loro distruzione, senza che gli interessati possano rivendicare diritto alcuno.
2. E' consentito deporre sulle tombe fiori recisi, corone, etc. nonché posizionare fiori e arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive (con altezze non superiori a cm. 95), non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e dei vialetti, rendendo difficoltoso il passaggio o arrecando danno alle strutture cimiteriali.

ART. 75 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SU TOMBE NEI CAMPI AD INUMAZIONE

1. Sulle tombe nei campi ad inumazione possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli (comunque all'interno dell'area data in concessione) secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio competente comunale, in relazione al carattere del cimitero e ad eventuali ordinanze comunali che fissano i criteri generali.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile suddetto e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente alla descrizione delle opere (lapidi, coprifossa etc.).
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche alle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 89.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli di recupero.
8. E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura però che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
9. E' consentito, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente comunale, porre in opera sulle fosse lapidi, croci, monumenti di modeste dimensioni e di altezza non superiore a cm. 95 dal piano campagna, e un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa (massimo cm. 70 x 170), nel rispetto del successivo art. 80, della normativa vigente, del Piano Regolatore Cimiteriale e del decoro dei luoghi.
10. E' consentita altresì la messa a dimora, entro il perimetro delle fosse (massimo cm. 70 x 170), di piantine, fiori o sempreverdi, purché non superino l'altezza di cm. 95 e purché non invadano con la sagoma ed anche con le radici, le tombe, gli spazi ed i passaggi attigui; non è consentita la messa a dimora di sempreverdi, piante e fiori al di fuori della suddetta area, anche se prospiciente a camminamenti.

ART. 76 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Non è in nessun caso possibile e consentito posizionare, per motivi di sicurezza, vasi, fiori, lampade votive, materiali ornamentali o simili, alla base delle facciate degli edifici di loculi. Qualora venisse riscontrata la presenza degli stessi, il Comune provvederà d'ufficio alla loro rimozione, senza che il proprietario degli stessi oggetti rimossi possa vantare diritti alcuni.
2. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica dei cimiteri.
3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori delle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, ovvero risultino pericolose per la presenza di spine, punte, spigoli taglienti, etc.
4. I provvedimenti d'ufficio di cui ai comma precedenti (ad eccezione del comma 1 in quanto trattasi di motivi di sicurezza) sono adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, al fine di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, fatta salva l'applicazione dell'art. 68 del presente Regolamento.
5. Si applicano, per quanto riguarda la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, le disposizioni previste dal precedente art. 38 in quanto applicabili.

ART. 77 – MANUTENZIONE E PULIZIA INTERNA DEI CIMITERI

1. La manutenzione delle sepolture private (tombe di famiglia ecc.) e delle fosse ad inumazione individuale, spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Le spese relative sono a totale carico dei concessionari.
2. Qualora il concessionario non provveda, il Comune lo diffida fissando un termine, determinato in relazione ai possibili pericoli che possono derivare all'incolumità pubblica. Decorso infruttuosamente il termine fissato, il Comune provvede all'esecuzione dei lavori necessari, addebitandone i costi sostenuti al concessionario. Le spese saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
3. In caso di violazione agli obblighi di manutenzione o qualora il recupero delle spese sostenute dal Comune risulti impossibile, o la riscossione coattiva risulti infruttuosa, sarà

- pronunciata decadenza dalla concessione a norma del presente regolamento.
4. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro dovranno mantenersi costantemente sgombri d'erba e da ogni altro impedimento.
 5. Se casualmente dovessero apparire alla superficie del cimitero ossa o frammenti ossei si dovrà dare immediata informazione al personale comunale il quale contatterà immediatamente la ditta incaricata a svolgere i servizi cimiteriali affinché li collochi nell'ossario comune del cimitero.
 6. Allo stesso modo se a seguito di operazioni di scavo, esumazioni etc. dovessero rinvenirsi ossa o frammenti ossei (nel caso di esumazione non riferiti alla salma da esumare), questi dovranno essere riposti con massima cura e diligenza nell'ossario comune del cimitero.

TITOLO VI – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 78 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1. La costruzione di sepolture private (tombe di famiglia...) è soggetta all'ottenimento di specifico nulla osta edilizio, e debbono essere costruite nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e quelle tecniche contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale (vedasi anche la Circolare interpretativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993).
2. Le aree per edificarvi le tombe di famiglia (dimensioni m. 3 x 3,55) si distinguono in:
 - a) aree nelle quali la tomba "bassa" è edificata sottoterra e la parte fuori terra può raggiungere l'altezza massima di cm. 40 con monumenti dall'elevazione massima di cm. 150;
 - b) aree nelle quali la tomba è edificata sia sottoterra che fuori terra "a cappella": la parte fuori terra non può superare l'altezza massima di cm. 360 al piano di gronda;
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Tale dato va a far parte integrante della concessione; eventuali modifiche del numero di posti, realizzate con opere, sono soggette ad una nuova approvazione di progetto, nonché al pagamento di apposita tariffa da stabilirsi con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il numero massimo di salme che possono essere accolte in ciascuna tomba di famiglia è così stabilito: per le tombe "basse" n. 9, per le tombe "a cappella" n. 9 fuori terra e n. 9 sotto terra; per le tombe "a cappella" con maggiori dimensioni (ossia quelle poste ad angolo) n. 12 fuori terra e n. 12 sotto terra. E' possibile altresì prevedere un numero congruo di posti destinati a cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie.
5. I manufatti funerari devono essere costruiti con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme e non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Si devono realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare una comunicazione al Comune.

ART. 79 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI AREE PER EDIFICARE TOMBE DI FAMIGLIA

1. Il richiedente della concessione di aree per edificare tombe di famiglia dovrà osservare la seguente procedura:
 - a) presentazione domanda in bollo del valore corrente per assegnazione area cimitero per edificare tomba di famiglia "a Cappella" o "Bassa";
 - b) provvedere al pagamento della concessione dell'area cimiteriale e stipula del contratto;
 - c) dalla data di stipula del contratto, entro 60 giorni dovrà essere presentata, a cura di un tecnico abilitato, richiesta per il rilascio del titolo autorizzativo edilizio, ai sensi dei regolamenti vigenti in materia edilizia.

I lavori dovranno essere ultimati entro 3 anni dalla comunicazione di inizio lavori e, al termine dei lavori, il concessionario è tenuto a comunicare la data di ultimazione lavori e, con spese a carico del concessionario stesso, a presentare all'ufficio Attività Produttive la dichiarazione di collaudo per la conformità dell'opera al progetto e alle prescrizioni vigenti

redatto da tecnico abilitato. Si precisa che detto collaudo non sostituisce gli atti inerenti le procedure edilizie.

2. Qualora i lavori di costruzione non venissero ultimati entro 6 anni dalla data di concessione dell'area verrà pronunciata la decadenza della concessione stessa, ai sensi dell'art. 68 del presente regolamento.

In tal caso verrà riconosciuto al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso del 40% della tariffa della concessione versata a suo tempo, fatte salve ulteriori detrazioni dovute a spese sostenute dalla Civica Amministrazione per il ripristino dell'area. Qualora l'Amministrazione riterrà opportuno mantenere le opere già realizzate, si procederà altresì alla restituzione di una somma a titolo di indennizzo per le sole opere costruite, pari al valore economico attribuito al manufatto da parte dell'Ufficio tecnico comunale, senza che il concessionario rinunciante possa vantare diritti alcuni e senza possibilità di eventuali contestazioni in merito da parte dello stesso.

3. Il nuovo concessionario, aggiudicatario a seguito di asta pubblica, dovrà corrispondere al Comune una somma pari al valore peritato oltre all'eventuale aumento praticato in sede di asta, non inferiore al 10%.

ART. 80 – REALIZZAZIONE TOMBE INDIVIDUALI E ORNAMENTI VARI

1. Sulle sepolture in campi di inumazione decennale e trentennale, i concessionari potranno realizzare tombe, collocare lapidi, lastre sepolcrali etc.,. In ogni caso per la realizzazione dei manufatti per coprifossa (tombe individuali), che dovranno essere allineate con quelle preesistenti e rispettare la larghezza dei vialetti e le distanze tra tomba e tomba (come stabilito dal Piano Regolatore Cimiteriale), valgono le prescrizioni di cui al capo XIV del D.P.R. 285/90 e dovranno essere rispettate le seguenti norme tecniche costruttive:

- a) le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme.

- b) le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono aver una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono aver una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

- c) devono essere realizzate su di un cordolo perimetrale in pietra, granito o marmo, posato sul suolo senza fondazioni in calcestruzzo ed all'interno dei suddetti perimetri descritti dalla fosse di inumazioni e nel rispetto delle seguenti dimensioni massime:

- persone di oltre dieci anni di età cm. 70 x 170 x 25,
- bambini di età inferiore ai 10 anni cm. 50 x 90 x 25;

- b) lapidi verticali da posizionare in capo al coprifossa:

- persone di oltre dieci anni di età: cm. 95 di altezza massima dal piano campagna (= cm. 25 manufatto e cm. 70 lastra verticale) e cm. 70 di larghezza;
- bambini di età inferiore a 10 anni: cm. 75 di altezza massima dal piano campagna (= cm. 25 manufatto e cm. 50 lastra verticale) e cm. 50 di larghezza;

- c) lastra coprifossa:

è consigliabile e preferibile posizionare all'interno del suddetto cordolo perimetrale ghiaia e/o verde; in alternativa sulla fossa è permessa la collocazione di un coprifossa di misura non superiore a cm. 80 di lunghezza e cm. 70 di larghezza, e comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate croci, monumento o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo di altezza non superiore a cm. 80 da terra.

2. E' vietata la realizzazione di tombe, la posa di copritomba, l'installazione di lapidi e di ornamenti vari, fino a che non sia avvenuto l'assestamento del terreno.
3. In detto periodo è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore,

costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi dimensioni non superiori a quelle previste dal comma 1 del presente articolo.

4. E' consentita agli aventi diritto, su richiesta scritta, la possibilità di recuperare o riutilizzare per altre sepolture, lapidi, copritomba etc., purché nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo. In caso di mancata richiesta, prima della data di scadenza della concessione, gli oggetti diverranno di proprietà comunale.
5. Il Comune, in caso di inadempienza a quanto previsto dal presente articolo, a seguito di opportuna ordinanza non ottemperata da parte dei concessionari, provvederà d'ufficio alla rimozione dei manufatti e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
6. In caso di incuria nella manutenzione e nella conservazione dello stato di decoro di tombe, lapidi etc., il Comune provvede con le modalità ed i poteri del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento.
7. E' fatto obbligo rispettare quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale, il quale detta norme tecniche integrative delle presenti.

ART. 81 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori da loro incaricati, regolarmente iscritti al Registro delle Imprese o alla Camera di Commercio.
2. E' ammessa l'esecuzione di lavori in economia di modesta entità da parte dei concessionari, purché vengano rispettate tutte le norme di sicurezza del cantiere e le altre prescrizioni tecniche del Comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori o svolgere attività analoghe contrarie all'ordine pubblico ed al buon costume o comunque censurabili.
4. All'interno dei cimiteri tale personale deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni previste nel presente regolamento.
5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose o persone.
6. Nel corso dei lavori è vietato occupare spazi attigui all'area concessa, o comunque altri spazi all'interno del cimitero. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno o le opere eventualmente danneggiati.
7. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli, etc.) di proprietà del Comune, destinati all'utilizzo da parte del pubblico per la cura delle sepolture.
8. Tutto il materiale proveniente dallo scavo o da opere di demolizione, ed il materiale di rifiuto, deve essere trasportato e smaltito nelle apposite pubbliche discariche a totale carico della ditta che ha eseguito i lavori.
9. Per quant'altro non previsto nel presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.
10. E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio delle attrezzature negli scarichi delle fontanelle cimiteriali o nei pozzetti di raccolta delle acque piovane.
11. Alle imprese è permesso entrare nel cimitero con furgoni o altri automezzi, esclusivamente dal cancello laterale, e per lo stretto tempo necessario allo scarico ed al carico di materiali, negli orari e nei percorsi prescritti dal Comune (vedasi art. 71).
12. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
13. Nell'esecuzione dei lavori le ditte incaricate ed i concessionari devono curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare di arrecare danni ad altre opere private o pubbliche.
14. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.

15. I consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno dei Cimiteri dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo la tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, se prevista.

ART. 82 – PERIODO DI SOSPENSIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori è permessa esclusivamente durante l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, e dal 20 ottobre al 4 novembre di ciascun anno, in occasione della Commemorazione dei Defunti, salvo casi particolari che in ogni caso dovranno, di volta in volta essere autorizzati dal Comune.
2. In queste giornate, le imprese ed i privati non possono, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe o cappelle e la posa di monumenti.
3. Le imprese devono comunque sospendere tutte le costruzioni non ultimate, smontare armature e ponteggi e provvedere alla sistemazione dei materiali presenti nell'area di cantiere.

ART. 83 – VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

1. Il personale tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati; impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione dei lavori, fa rilievi o contestazioni, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti opportuni.
2. Il personale tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio Servizi Cimiteriali, in caso di esito favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali costituiti.

ART. 84 - OBBLIGHI E DIVIETI PER LE IMPRESE APPALTATRICI DI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il personale delle imprese appaltatrici dei servizi cimiteriali è tenuto all'osservanza del presente regolamento, in base a quanto previsto nel rispettivo capitolato d'appalto. In particolare deve:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - d) mantenere in buono stato di pulizia i riquadri, i vialetti e in genere provvedere alla nettezza di tutti i cimiteri, dei piazzali antistanti e del Viale della Rimembranza, nonché alla cura delle piante, siepi e fiori;
 - e) tenere il registro delle operazioni cimiteriali, di cui all'art. 52 e 53 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e provvedere al relativo aggiornamento a fine di ogni servizio;
 - f) assicurare la reperibilità di un necroforo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno con intervento in loco entro 30 minuti dalla chiamata;
 - g) apporre sulle casse e cassette se ne siano sprovviste, apposita targhetta di riconoscimento;
 - h) assicurare la sorveglianza continua, nell'eventualità di cadavere giacente nella camera mortuaria;
 - i) rispettare tutto quanto previsto nei capitolati d'appalto.

ART. 85 – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, sia presso le Parrocchie e gli uffici dei Ministri di Culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi;

- c) occuparsi della salma e dei relativi trattamenti;
 - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, ferma restando la necessità di essere munite della licenza di cui all' art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, devono essere munite anche di autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora intendano anche esercitare il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e s.m.i.
3. E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione a luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE

ART. 86 – REGISTRI

1. Presso l'Ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture ed un registro delle concessioni, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detti registri possono essere tenuti anche con mezzi informatici.
2. I registri sono documenti probanti, sino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Sul registro delle sepolture viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale che da luogo a introduzione o rimozione di salme, resti o ceneri con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
4. Le autorizzazioni all'affidamento e per ogni altra destinazione delle ceneri sono registrate a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

ART. 87 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 19/9/1990, n. 285 e s.m.i., il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
2. Sulla base dei dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento dei registri cimiteriali.

ART. 88 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

1. Il Comune di Bussoleno può fornire il servizio di illuminazione votiva cimiteriale, anche avvalendosi di un soggetto esterno.

ART. 89 – FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma o dei resti e circa le modalità dei funerali e della sepoltura, ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge e di regolamento.
2. In difetto di volontà del defunto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, convivente more uxorio, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie, che dovranno comprovare tale loro qualità con l'estratto del testamento.
3. L'ordine di priorità stabilito nei precedenti commi vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. Ove si tratti di salma o di resti di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati sopra, o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo le circostanze, cercando per quanto possibile di tenere conto della volontà del defunto, acquisendo le informazioni del caso anche informalmente.
5. Chi esercita la funzione prevista dal presente articolo è tenuto a fare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale dichiara di agire in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
6. In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto e ad assumere i provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o alla sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

ART. 90 – TARIFFE CIMITERIALI

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione stabilisce la misura delle tariffe e/o canoni per le concessioni, per i diritti cimiteriali, per le operazioni murarie e per i trasporti funebri.
2. Le tariffe devono essere determinate tenendo conto:
 - a) per le concessioni aventi ad oggetto aree: della superficie, della possibilità edificatoria e del numero di posti salma per cui è consentita la costruzione;
 - b) per i loculi, le cellette cinerarie e le cellette ossario: dei costi di costruzione e degli altri costi aggiuntivi (interessi, costi di progettazione, costo dell'area, ecc.), dei costi di manutenzione prevedibili, etc.;
 - c) per le operazioni cimiteriali (aperture di tomba, esumazioni, estumulazioni, inumazioni, tumulazioni, ecc.): del presumibile costo sostenuto dall'Amministrazione Comunale;
3. Le tariffe potranno prevedere condizioni di particolare favore per le operazioni relative a ceneri.

ART. 91 – DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali, di norma sono destinate prioritariamente alla copertura delle spese di gestione del cimitero o per la realizzazione di nuove opere cimiteriali. Per particolari esigenze di bilancio dette entrate possono essere utilizzate per altre spese di investimento o per spese correnti nei limiti consentiti dall'ordinamento contabile comunale.

ART. 92 – NORMA TRANSITORIA PER LE CONCESSIONI A VIVENTI

1. Per le aree trentennali che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in concessione a persone viventi e sulle quali insista un monumento funebre, qualora per procedere ad una inumazione si renda necessaria la rimozione del monumento o lavori di scavo a mano, questi dovranno essere eseguiti con oneri a totale carico del concessionario o degli eredi.

ART. 93– DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento il Registro delle Imprese abilitate a svolgere il servizio dei trasporti funebri nell'ambito comunale è soppresso e l'attività dei trasporti funebri è liberalizzata, con la sola applicazione delle relative tariffe previste.

ART. 94– TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 95– LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
 - il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*";
 - la Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*".

- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”*;
- le norme regionali in materia di Polizia Mortuaria;
- la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
- la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998 avente per oggetto: *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*;
- ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

ART. 96 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.10.1993 e s.m.i. ed il “Regolamento Comunale per la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2009.
3. Restano in vigore le speciali disposizioni previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ART. 97 – PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Può essere altresì pubblicato sul sito web comunale.

ART. 98 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 99 – VIGILANZA – SANZIONI

1. L’inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita, salva diversa disposizione di legge o regolamento e fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 (come previsto all’art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000) nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
2. In materia di cremazione, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 41-43-46-47-49-51-52-53-54-56 del presente regolamento, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l’applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro (vedasi anche l’art. 61 del presente regolamento).
3. Per la verifica dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
4. Le sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni al presente regolamento sono

definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

5. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.
6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
7. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

ART. 100 – APPROVAZIONE ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Preventivamente all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale, viene acquisito parere dell'A.S.L. territorialmente competente, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari e tecnici in relazione alle specifiche competenze.
2. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di adozione del Consiglio Comunale pubblicata all'Albo Pretorio, sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per quindici giorni nella Segreteria del Comune. Del suo deposito sarà data comunicazione ai cittadini mediante avviso affisso per quindici giorni all'Albo Pretorio. Entrerà in vigore al compimento di tale periodo di pubblicazione.
3. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.